

Il Collegio dei Docenti

intende esercitare il diritto ed il dovere di obbedire alle leggi ed alla Costituzione, anche in dissociazione dalle indicazioni amministrative emanate dal Ministro, e in particolare dalla O.M. 40 (08.04.2009) art. 8 commi 13-14¹

sottolinea che il docente di IRC concorre già, all'interno del consiglio di classe, con gli altri docenti, ciascuno per la sua materia, ad attribuire il credito scolastico in relazione all'impegno e all'interesse mostrato nel seguire le attività curricolari, quale è certamente l'IRC per gli studenti che se ne avvalgono

ritiene che attribuire al docente di IRC la facoltà di decidere in proprio un'ulteriore porzione di credito scolastico sia discriminazione ingiustificata nei confronti dei docenti delle altre discipline

ricorda che affinché la scelta di avvalersi dell'IRC sia protetta e rispettata, nella sua impegnatività, come libera interrogazione di coscienza², non deve essere alterata da previsione né di vantaggio né di svantaggio alcuno

osserva che fare derivare dalla scelta dell'IRC un possibile vantaggio in termini scolastici costituisce discriminazione, in quanto continua a sottintendere che avvalersi dell'IRC sia scelta di impegno e che non avvalersi dell'IRC sia scelta di disimpegno³

rileva che la parallela valutazione delle attività eventualmente svolte dai non avvalenti nell'ora di "non-IRC" è volta ad instaurare un'artificiosa apparenza di non discriminazione, ma viola frontalmente il principio costituzionale secondo cui nessuna logica alternativa può essere istituita fra l'avvalersi e il non avvalersi

considera indebita ed arbitraria invasione nella vita privata del non avvalente il chiedergli conto di come ha usato una precisa porzione del suo tempo non scolastico (e cioè come ha usato il tempo che i suoi compagni hanno dedicato all'IRC) del quale ha invece piena e completa disponibilità, come qualunque altro tempo nel quale non sta a scuola⁴

non dimentica che in tema di discriminazione a vantaggio dell'IRC le istituzioni amministrative dello Stato si sono dimostrate ostinatamente sorde, al punto che per ben due volte la Corte Costituzionale è dovuta intervenire⁵ per dire che non sapevano applicare le leggi esistenti e violavano i dettami costituzionali

Pertanto il Collegio dei docenti, nella attribuzione del credito scolastico, non assegnerà all'interesse ed al profitto dello studente nel seguire l'IRC alcun punteggio distinto da quello che verrà attribuito per l'interesse ed il profitto nel seguire l'insieme di tutte le materie curricolari. Lo stesso farà per eventuali attività svolte da chi non si avvale.

Il Collegio dei docenti, inoltre, in virtù della propria funzione educatrice al pensiero critico, si ritiene autorizzato a deplorare pubblicamente il comportamento del presente governo che da una parte, sbandierando le radici cristiane dell'Europa, si ostina a favorire indebitamente l'IRC nella scuola pubblica, e nello stesso tempo viola in modo gravissimo i principi evangelici della accoglienza (Matteo 25, 36) oltre che le norme costituzionali (art. 10) ed i trattati internazionali sottoscritti⁶

¹ "13. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

14. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000."

² Corte Costituz. 203/1989

³ Teoria fantasiosa sostenuta a suo tempo dal Consiglio di Stato, ancora dura a morire, pur essendo stata apertamente rifiutata dalla Corte Costituzionale (203/1989). E in ogni caso nessuno si sognerebbe di attribuire un credito scolastico aggiuntivo agli studenti del Piano Nazionale di Informatica, per via che hanno fatto "una scelta più impegnativa" rispetto agli studenti del corso ordinario!

⁴ E' quindi del tutto illogico e pretestuoso valutargli ai fini del credito scolastico una certa attività (ad esempio lo studio individuale) se è stata svolta in concomitanza con l'IRC, e non valutare quella medesima attività se non è stata svolta in concomitanza dell'IRC. Attività che, se svolta da studenti avvalenti, non darebbe luogo a credito!!

⁵ 203/1989, 13/1991

⁶ Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 giugno 1954, n. 722